

**NORME REGOLAMENTARI  
A TUTELA DEL DECORO URBANO DI  
VIALE DANTE  
NEL TRATTO COMPRESO  
TRA VIALE SCARLATTI E VIALE BELLINI**

*Norme regolamentari approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2018,  
immediatamente esecutiva*

## **NORME REGOLAMENTARI A TUTELA DEL DECORO URBANO DI VIALE DANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL VIALE SCARLATTI E IL VIALE BELLINI**

### **1) OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento introduce, nell'esercizio delle attività commerciali, del settore alimentare e non alimentare e nell'esercizio delle attività artigianali, i principi e i criteri volti al miglioramento dell'ambiente urbano del Viale Dante.

Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano del Viale Dante, prescrivendo divieti e obblighi che incentivino forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

### **2) ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DEI LOCALI**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale.

L'esposizione esterna è consentita nella misura massima di metri 3 a partire dal "filo muro" dell'esercizio, purchè la stessa rispetti la distanza della sua fine di 2,5 metri dal margine della carreggiata.

La larghezza sarà corrispondente a quella del fronte dell'esercizio e i montanti laterali dovranno essere lasciati liberi se confinanti tra diverse attività.

Saranno oggetto d'eccezione le sole attività confinanti con altre attività verandate (se superiore ai 3 metri) alle quali sarà concessa ulteriore occupazione ma con divieto di utilizzo dell'ultimo metro in profondità.

E' consentita l'occupazione dell'angolo per consentire esposizioni più ordinate per coloro che hanno il fronte espositivo dell'esercizio su entrambi i lati (no muro, no serranda abbassata).

E' consentita l'occupazione di suolo pubblico necessario per raggiungere metri 3, previa richiesta di autorizzazione e pagamento del relativo canone.

E' consentito definire il proprio spazio espositivo con pedane in legno o finto legno di colore bianco / panna naturale, che soddisfino le normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche e delimitarle lateralmente con fioriere della misura del montante vetrina e lunghezza massima di 3 metri con altezza di 60 centimetri (fioriera) e 150 centimetri comprensivo di piante.

L'esposizione nello spazio concesso dovrà essere ordinata e consona alla fruibilità delle persone disabili (come previsto dalla normativa vigente)

E' consentita a ciascuna attività di installare un elemento di decoro/arredo previo parere rilasciato dall'Amministrazione Comunale attraverso i Comitati.

### **3) ESPOSITORI ESTERNI**

Per esporre la merce secondo le varie tipologie si devono usare esclusivamente accessori espositivi quali carrelli, manichini, vetrinette ed espositori che si dovranno attenere alle misure sottoindicate:

- E' consentita agli accessori espositivi (carrelli, manichini, vetrinette ed espositori) l'altezza di metri 1,85 per il primo metro dalla vetrina e di metri 1,50 per i restanti.
- E' consentito il posizionamento di n. 2 sedie su suolo pubblico che dovranno essere tipo "registra" di colore bianco con la scritta "Via Dante e logo negozio" in nero.

### **4) TENDE, TENDONI E SIMILARI**

Le tende parasole di nuova installazione dovranno essere di colore bianco/panna

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate per profilo, altezza da terra e materiale e dovranno essere comunque tutte costantemente sottoposte al lavaggio.

Per ragioni di arredo urbano, di sicurezza e di decoro l'Autorità competente può disporre la sostituzione/smontaggio di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

E' tollerato il mantenimento di tende tendoni e similari difformi da quanto prescritto al capoverso precedente fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione.

### **5) SERRANDE**

In corrispondenza delle aperture di facciata (vetrine, ingressi e simili) sono consentite solo serrande di sicurezza avvolgibili del tipo a maglia, verniciate di colore bianco.

Per le attività stagionali sono consentite le serrande a fascioni continui di lamiera verniciate di colore bianco.

E' tollerato il mantenimento di serrande difformi (nella tipologia ma non nel colore) da quanto prescritto al capoverso 1 fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione che interessino la facciata nella sua interezza.

## **6) MANUTENZIONE TENDE E SERRANDE**

I gestori di attività economiche devono mantenere in buona e decorosa condizione tutti gli elementi degli immobili esterni o comunque esposti alla pubblica vista (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, insegne ecc.).

Il lavaggio e la pulitura delle serrande collocate all'esterno dei negozi e delle attività commerciali deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 06:00 alle ore 08:00.

## **7) ILLUMINAZIONE PRIVATA A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

E' vietato utilizzare per l'illuminazione dello spazio espositivo esterno modalità non idonee alle vigenti regole di sicurezza e norma.

## **8) ESPOSIZIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE**

E' fatto divieto per tali attività di esporre esternamente ai locali: generi alimentari freschi, frutta e verdura nel rispetto dei principi igienici e per l'idonea conservazione e preservazione dei prodotti alimentari dagli agenti atmosferici e gas di scarico.

E' fatto divieto di esporre esternamente ai negozi bottiglie di plastica e bevande in genere data la norma che regola la corretta conservazione che ne vieta l'esposizione all'aria e al sole.

## **9) DECORO E PULIZIA**

Per rispetto della città, del viale e di coloro che abitano o svolgono la loro attività, è vietato impegnare il suolo pubblico con materiale di rifiuto/cartoni prima ed oltre l'orario utile alla sua rimozione secondo i termini prescritti dalle ordinanze di volta in volta vigenti.

Non è consentito utilizzare bidoni/cestini pubblici disposti lungo il viale ad uso privato delle attività commerciali.

E' fatto divieto, a chiusura delle attività, e per i relativi mesi, lasciare a vista in prossimità dei locali: mobilio, carrelli, pannelli pieghevoli e in genere tutti gli oggetti utili allo svolgimento della propria attività, per il rispetto delle attività che restano aperte dei fruitori del viale e del decoro dello stesso.

Non sarà permesso oscurare le vetrate con fogli di giornale, vernici bianche e ogni altra forma non consona al decoro del viale. Si suggerisce, al contrario, l'applicazione di pellicole o decori adesivi a vetro o su pannelli (anche gigantografie) con immagini che siano di decoro per il viale.

## **10) ARTISTI DI STRADA**

Ai comitati d'area è concessa la possibilità di selezionare/organizzare esibizioni di artisti di strada previa comunicazione agli uffici competenti.

## **11) DIVIETI**

E' assolutamente vietato:

1. Occupare il suolo pubblico, privato ad uso pubblico e aree private aperte oltre 3 metri con carrelli espositivi, cesti, manichini, fioriere, vasi, cartelli pubblicitari, bidoni dei rifiuti, giochi, distributori di ogni natura, loghi dei negozi, totem, lavagne ecc.
2. Esporre capi di abbigliamento, articoli da spiaggia, giocattoli ecc.. appoggiati o sospesi a tende, tendoni, sbalzi di balconi soprastanti, montanti laterali e superiori della vetrina, serrande, alberi e porte d'ingresso.
3. Accantonare all'esterno dei negozi: casse, banchi, gabbie di frutta vuote, cartoni, come pure è vietato attaccare sui muri all'esterno dei negozi, manifesti pubblicitari, prezzi ecc..
4. Coprire la merce con teli o appendere teli alla tenda parasole (se a ciò non predisposta) per aumentare la zona d'ombra e posizionare tende divisorie tra un'attività e l'altra (nonché calare tende parasole nelle attività situate in prossimità degli incroci per ragioni di sicurezza stradale).
5. Collocare a terra la merce in esposizione.
6. L'installazione di casse musicali esterne e la musica non deve essere udibile all'esterno.

## **12) LIMITI E DIVIETI ESERCIZI DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI**

1. Fermo restando il divieto assoluto di collocare sia all'interno dei locali sia nelle aree esterne tavoli e sedie per fare consumare sul posto i prodotti venduti e/o effettuare la somministrazione degli stessi, l'occupazione esterna da parte delle attività artigianali quali gelaterie, rosticcerie, pizzerie al taglio e gastronomie in genere da asporto, è consentita esclusivamente per la collocazione di piante decorative in vaso, sedute quali panche, sedie e poltroncine, con seduta di altezza non superiore a cm.45 da terra, oppure la collocazione di piani di appoggio, in numero massimo di quattro, delle dimensioni non superiori a cm. 60 di diametro e con un'altezza minima di cm. 110 da terra, con relativi sgabelli alti.

La suddetta occupazione potrà avvenire per una profondità massima di mt.2, misurata dal "filo muro" dell'esercizio, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt.1.

2. E' fatto assoluto divieto di:

- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con sedute e piante; - apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio;
- collocare sia all'interno dei locali sia nelle aree esterne tavoli e sedie per fare consumare sul posto i prodotti venduti ed effettuare la somministrazione degli stessi. La collocazione di dette attrezzature costituisce esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come il servizio assistito, ed è sanzionato a termine di legge.

### **13) – VIGILANZA E SANZIONI**

Per le violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 8, 11 e 12 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 160,00), nonché le sanzioni previste dall'art. 3, comma 16, della Legge 15/07/2009, n. 94.